



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 5590/2023 DEL

26.07.2023, RESA DAL T.A.R. LAZIO – ROMA

Sezione IV-ter – N. 6999/2023 Reg.Ric.

Presidente: Dott.ssa Rita Tricarico – Relatore: Dott. Angelo Fanizza

I sottoscritti Avv.ti Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B – P.E.C.: paolagenito@pec.it) e Piergiorgio Romano (C.F.: RMNPGR93P12A783W – P.E.C.: piergiorgio.romano93@pec.it), difensori della Dott.ssa **DE NIGRIS Jessica** (C.F.: DNGJSC90T60A783C), nata a Benevento, il 20.12.2023, ed ivi residente, alla Via Francesco Paga n. 53 (CAP: 82100), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B) e Piergiorgio Romano (C.F.: RMNPGR93P12A783W), in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 5590 del 26.07.2023, resa dal T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV-ter, nel giudizio iscritto al n. 6999/2023 Reg.Ric.,

AVVISANO CHE

1. L'AUTORITÀ ADITA è il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA, SEZIONE QUARTA-TER.

Il ricorso incardinato ha il seguente numero di Registro Generale: **N. 6999/2023 REG.RIC.**

2. Il ricorso è stato presentato dalla Dott.ssa Jessica De Nigris (RICORRENTE)

CONTRO:

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Avvocatura Generale dello Stato**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Formez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico eletto presso gli uffici siti in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal REGINDE)

RESISTENTI – COSTITUITI IN GIUDIZIO

E NEI CONFRONTI DI:

- **CANNIZZARO Giuseppe Domenico** (C.F.: CNNGPP92D12F205R), nato a Milano (MI), il 12.04.1992, ed ivi residente, alla Via Adige n. 12 – CAP: 20135 – P.E.C.: giuseppe.cannizzaro@milano.pecavvocati.it;
- **MARRANGHELLO Erminia** (C.F.: MRRRRMN93C43H501V), nata a Roma (RM), il 03.03.1993, e residente in Fiumicino (RM), alla Via Tre n. 4 – CAP: 00054;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità (dati anagrafici e indirizzi di residenza) dei controinteressati.

TERZI CONTROINTERESSATI – NON COSTITUITI IN GIUDIZIO

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Ricorso introduttivo

Declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento:

- del Bando del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021**;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'**art. 7, comma 3**, del Bando di concorso, nella misura in cui ha determinato una disparità di trattamento tra i titoli posseduti dai partecipanti, equiparando, ai fini del punteggio attribuito, “*ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*”;
- della valutazione complessiva attribuita alla Dott.ssa De Nigris, pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli), classificatasi tra gli **IDONEI non vincitori**, come risulta dalla Graduatoria definitiva del Concorso, pubblicata il 24.02.2023;
- degli atti della Commissione Esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla illegittima ed illogica equiparazione di “ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” (art. 7, comma 3, del Bando), senza operare alcuna distinzione tra titoli di cultura manifestamente diversi tra loro, che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate;
- **ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso** (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

nonché declaratoria

- del diritto della ricorrente all'assegnazione in di un punteggio ulteriore, in virtù del possesso di una Laurea Magistrale, illogicamente ed erroneamente equiparata dall'art. 7, comma 3, del Bando a titoli universitari di minor valore (come la Laurea Triennale), con conseguente correzione della Graduatoria definitiva del 24.02.2023;
- con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, *ex art. 30 c.p.a.*, al risarcimento in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente ovvero l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, con conseguenziale inserimento della stessa nella corretta posizione in graduatoria.

Il tutto previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito del ricorso.

- Ricorso per motivi aggiunti

Declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento:

- del Bando del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021**;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'**art. 7, comma 3**, del Bando di concorso, nella misura in cui ha determinato una disparità di trattamento tra i titoli posseduti dai partecipanti, equiparando, ai fini del punteggio attribuito, "*ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*";
- della **Graduatoria rettificata del Concorso – Profilo AMM**, unitamente alla **Graduatoria rettificata vincitori – Profilo AMM**, pubblicate in data **19.04.2023** sul portale <http://riqualificazione.formez.it/>, ove alla Dott.ssa De Nigris (classificatasi tra gli **IDONEI non vincitori**) è stata attribuita la **posizione n. 9308** (Bar Code n. 0000001480313), in ragione del punteggio pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli);
- degli atti della Commissione Esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla illegittima ed illogica equiparazione di "ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" (**art. 7, comma 3, del Bando**), senza operare alcuna distinzione tra titoli di cultura manifestamente diversi tra loro, che si pongono a conclusione

di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate;

- **ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso** (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

nonché per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all'assegnazione in di un punteggio ulteriore, in virtù del possesso di una Laurea Magistrale, illogicamente ed erroneamente equiparata dall'art. 7, comma 3, del Bando a titoli universitari di minor valore (come la Laurea Triennale), con conseguente correzione della Graduatoria definitiva del 24.02.2023;
- con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, *ex art. 30 c.p.a.*, al risarcimento in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente ovvero l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, con conseguenziale inserimento della stessa nella corretta posizione in graduatoria.

Il tutto previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito del ricorso.

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

ECCESSO DI POTERE per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa, perpetrata nell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*.

Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233). Violazione del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004. Disparità di trattamento.

Con l'unico motivo di ricorso, la Dott.ssa De Nigris ha censurato le Graduatorie rettifiche del **19.04.2023**, sotto il profilo dell'illegittima equiparazione, in sede di valutazione dei titoli, delle lauree possedute dai partecipanti alla procedura concorsuale.

Infatti, nel Bando del Concorso (GU n.104 del 31-12-2021), all'**art. 7** (*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*), **comma 3**, non vi è alcuna distinzione di punteggio tra "ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", tutti titoli per i quali viene conferito **1 punto**.

La contrarietà alle normative e alle disposizioni regolamentari vigenti è evidente.

In effetti, non essendo stata operata una doverosa distinzione di punteggio tra i suddetti titoli, si è lesa la posizione dei partecipanti che, posti nella situazione della Dott.ssa De Nigris, pur avendo conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con percorso di studi di durata quinquennale e superamento di n. 30 esami (con ottenimento di n. 300 Crediti), hanno assistito alla illegittima parificazione, ai fini concorsuali, dei loro titoli di studio con quelli di durata triennale (Lauree di primo livello), la cui natura e durata non potrebbero mai consentire una eguale valutazione di punteggio.

La tesi innanzi esposta è stata già diverse volte avallata dalla Giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, **Sentenza n. 4253 del 11.04.2022**) e, da ultimo, nella **Sentenza n. 544 del 12.01.2023** di Codesto Ecc.mo **T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV**, ove si apprende che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*”.

Nell’occasione, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha, dunque rilevato “*che l’Amministrazione ha omissis di attribuire al ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale, in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso*”, conseguentemente ritenendo “*che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierno ricorrente*”.

Orbene, nel caso *de quo*, sulla cui similarità al precedente richiamato non possono sorgere dubbi, alla ricorrente è stato parimenti attribuito un punteggio sottodimensionato, in merito alla valutazione dei titoli, ragion per cui, come nella succitata ipotesi, non può non chiedersi l’annullamento degli atti impugnati, per contrarietà del Bando di Concorso e della Graduatoria definitiva, pubblicata il 24.02.2023 sul portale *internet* di Formez PA, agli **artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione**, ravvisandosi una grave **violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione**, di matrice costituzionale, nonché per violazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233), del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004, emanati in materia di valutazione dei titoli universitari, a causa della riscontrata disparità di trattamento dei partecipanti al Concorso *de quo*, in sede di valutazione della Lauree conseguite.

In merito, infine, alla quantificazione del titolo posseduto dalla Dott.ssa De Nigris, al netto della valutazione che sarà eventualmente operata dall'adito T.A.R., **si ritiene congruo un punteggio pari a 2 punti**, con ciò prevedendosi, dunque, l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo per coloro i quali hanno conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Specialistica.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

- **CANNIZZARO Giuseppe Domenico** (C.F.: CNNGPP92D12F205R), nato a Milano (MI), il 12.04.1992, ed ivi residente, alla Via Adige n. 12 – CAP: 20135 – P.E.C.: giuseppe.cannizzaro@milano.pecavvocati.it;
- **MARRANGHELLO Erminia** (C.F.: MRRRRMN93C43H501V), nata a Roma (RM), il 03.03.1993, e residente in Fiumicino (RM), alla Via Tre n. 4 – CAP: 00054;
- i soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità (dati anagrafici e indirizzi di residenza) dei controinteressati;
- i soggetti che verrebbero pregiudicati dall'attribuzione del punteggio pari a **25,625 punti** in favore della Dott.ssa Jessica De Nigris, attualmente collocata nella **posizione n. 9308** (Bar Code n. 0000001480313) della graduatoria concorsuale, con punteggio pari a **24,625 punti**, ossia i soggetti collocati dalla **posizione n. 6293** (cfr. pag. 263 dell'allegato 4) alla **posizione n. 9537** (cfr. pag. 398 dell'allegato 4).

5. Si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. L'Ordinanza Presidenziale n. 5590/2023, emessa il 26.07.2023 dal T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV-ter (n. 6999/2023 Reg.Ric.) ha autorizzato la notifica per pubblici proclami:

“Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino:

- 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

“pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza”.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso con istanza cautelare

Nell'interesse della Dott.ssa **DE NIGRIS Jessica** (C.F.: DNGJSC90T60A783C), nata a Benevento, il 20.12.2023, ed ivi residente alla Via Francesco Paga n. 53, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B) e Piergiorgio Romano (C.F.: RMNPGR93P12A783W), presso il cui Studio, sito in Roma (RM), alla Via Valadier n. 43, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo P.E.C. paolagenito@pec.it o al numero di FAX 06-32628371.

Ricorrente

Contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero dell'Interno** (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero della Cultura** (C.F.: 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Avvocatura dello Stato** (C.F.: 80224030587), in persona dell'Avvocato Generale *pro tempore*, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Formez PA** (C.F.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;

Resistenti

e nei confronti di

- **CANNIZZARO Giuseppe Domenico** (C.F.: CNNGPP92D12F205R), nato a Milano (MI), il 12.04.1992, ed ivi residente, alla Via Adige n. 12 – CAP: 20135 (**posizione n. 1109**) – P.E.C.: giuseppe.cannizzaro@milano.pecavvocati.it;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità (dati anagrafici e indirizzi di residenza) dei controinteressati.

Terzi controinteressati

Per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento:

- del Bando del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021 (All.1)**;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'**art. 7, comma 3**, del Bando di concorso, nella misura in cui ha determinato una disparità di trattamento tra i titoli posseduti dai partecipanti, equiparando, ai fini del punteggio attribuito, “*ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*”;
- della valutazione complessiva attribuita alla Dott.ssa De Nigris, pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli), classificatasi tra gli **IDONEI non vincitori**, come risulta dalla Graduatoria definitiva del Concorso, pubblicata il 24.02.2023;
- degli atti della Commissione Esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla illegittima ed illogica equiparazione di “ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” (art. 7, comma 3, del Bando), senza operare alcuna distinzione tra titoli di cultura manifestamente diversi tra loro, che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate;
- **ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso** (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

nonché per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio ulteriore, in virtù del possesso di una Laurea Magistrale, illogicamente ed erroneamente equiparata dall'art. 7, comma 3, del Bando a titoli universitari di minor valore (come la Laurea Triennale), con conseguente correzione della Graduatoria definitiva del 24.02.2023 (**All.2**);

- con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente ovvero l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, con conseguenziale inserimento della stessa nella corretta posizione in graduatoria.

Il tutto previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito del ricorso.

FATTO

1. La Dott.ssa Jessica De Nigris, con domanda inoltrata il **10.01.2022** (Bar Code n. 0000001480313 – **All.4-5**), ha partecipato al *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021** (**All.1**), concorrendo per il Profilo di cui all'**art. 1, lettera A), del Bando**, vale a dire *operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*, ove erano stati messi a concorso n. 1250 posti (Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3).
2. La ricorrente ha ottenuto il punteggio pari a **1,5 punti per i titoli dichiarati**, ossia la **Laurea in Giurisprudenza** (Laurea magistrale – LMG/01 – **1 punto**) ed il **Master di II° livello in Scienze Comportamentali e Amministrazioni** (0,5 punti), ai sensi dell'**art. 7, comma 3, del Bando** (*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*).
3. All'esito della prova scritta, svoltasi il **05.07.2022** presso la Mostra d'Oltremare, sita in Viale John F. Kennedy n. 54, a Napoli (NA – 80125), la Dott.ssa De Nigris ha conseguito **23,125 punti** sui 32 disponibili (32 risposte corrette, 6 errate, 2 omesse).
4. In data **24.02.2023** è stata pubblicata la **Graduatoria definitiva del Profilo A)** del Concorso di cui trattasi, ove la ricorrente si è classificata alla **posizione n. 9175**, col punteggio complessivo di **24,625 punti** (Bar Code n. 0000001480313), come **IDONEA non vincitrice**.

Esposto quanto innanzi, la Dott.ssa Jessica De Nigris impugna gli atti elencati in epigrafe per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Eccesso di Potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa, perpetrata nell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*.

Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233). Violazione del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004. Disparità di trattamento.

Con unico motivo di ricorso, la Dott.ssa De Nigris censura l'illegittima equiparazione, in sede di valutazione dei titoli, delle lauree possedute dai partecipanti alla procedura concorsuale.

Infatti, nel Bando del Concorso (GU n.104 del 31-12-2021), all'**art. 7** (*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*), **comma 3**, non vi è alcuna distinzione di punteggio tra "ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", tutti titoli per i quali viene conferito 1 punto.

La contrarietà alle normative e alle disposizioni regolamentari vigenti è evidente.

In effetti, non essendo stata operata una doverosa distinzione di punteggio tra i suddetti titoli, si è lesa la posizione dei partecipanti che, posti nella situazione della Dott.ssa De Nigris, pur avendo conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con percorso di studi di durata quinquennale e superamento di n. 30 esami (con ottenimento di n. 300 Crediti), hanno assistito alla illegittima parificazione, ai fini concorsuali, dei loro titoli di studio con quelli di durata triennale (Lauree di primo livello), la cui natura e durata non potrebbero mai consentire una eguale valutazione di punteggio.

La tesi innanzi esposta è stata già diverse volte avallata dalla Giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, **Sentenza n. 4253 del 11.04.2022**) e, da ultimo, nella **Sentenza n. 544 del 12.01.2023** di Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV, ove si apprende che “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”.

Nell’occasione, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha, dunque rilevato “*che l’Amministrazione ha omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale, in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso*”, conseguentemente ritenendo “*che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierno ricorrente*”.

Orbene, nel caso *de quo*, sulla cui similarità al precedente richiamato non possono sorgere dubbi, alla ricorrente è stato parimenti attribuito un punteggio sottodimensionato, in merito alla valutazione dei titoli, ragion per cui, come nella succitata ipotesi, non può non chiedersi l’annullamento degli atti impugnati, per contrarietà del Bando di Concorso e della Graduatoria definitiva, pubblicata il 24.02.2023 sul portale *internet* di Formez PA, agli **artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione**, ravvisandosi una grave **violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione**, di matrice costituzionale, nonché per violazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233), del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004, emanati in materia di valutazione dei titoli universitari, a causa della riscontrata disparità di trattamento dei partecipanti al Concorso *de quo*, in sede di valutazione della Lauree conseguite.

In merito, infine, alla quantificazione del titolo posseduto dalla Dott.ssa De Nigris, al netto della valutazione che sarà eventualmente operata dall’adito T.A.R., **si ritiene congruo almeno un punteggio pari a 2 punti**, con ciò prevedendosi, dunque, l’attribuzione di 1 punto aggiuntivo per coloro i quali hanno conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Specialistica.

Ciò posto, relativamente alla posizione della ricorrente, si osserva che l’attribuzione di un punto in più in suo favore, con punteggio complessivo corretto da 24,625 a 25,625, comporterebbe l’acquisizione di ben **2900 posti in Graduatoria**, passando la medesima dalla posizione 9175 alla posizione 6275 (tenendo conto dei concorrenti muniti di titoli di preferenza/precedenza, altrimenti la stessa passerebbe addirittura alla posizione 6191), con una evidente maggiore aspettativa di assunzione in ipotesi di scorrimenti.

Infine, giova ribadire che tali graduatorie possono essere utilizzate anche da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse, ragion per cui si ritiene che non vi siano dubbi sull’interesse ad agire della Dott.ssa De Nigris, ben potendo ricorrere l’ipotesi appena citata.

ISTANZA CAUTELARE

Con il presente atto si richiede, altresì, l’adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare, *ex art. 55 e ss.* del Codice Processo Amministrativo, idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito del ricorso, e, in particolare, la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe.

Al riguardo, si evidenzia che sussistono, nel caso di specie, entrambi i presupposti per la concessione delle suindicate richieste cautelari, e cioè, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Quanto al ***fumus boni iuris***, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, soprattutto in relazione al Bando del Concorso e alla Graduatoria definitiva pubblicata il 24.02.2023, e, pertanto, la fondatezza della domanda dell’odierna ricorrente.

In relazione al ***periculum in mora***, si rileva che, ove non venisse disposta nell’immediato la sospensione degli atti impugnati, la ricorrente subirebbe un pregiudizio notevole ed immediato, a causa della errata posizione ricoperta in Graduatoria, frutto

di una importante svalutazione dei titoli di studio conseguiti dalla medesima, in favore di una numerosa ed, allo stato, indeterminabile platea di concorrenti, privi di titoli dello stesso valore e, ciononostante, premiati con un punteggio per titoli pari a quello della Dott.ssa De Nigris alla voce “*Lauree*” (1 punto).

Orbene, in virtù del cospicuo numero di posti messi a concorso per il Profilo A) (AMM), **pari a n. 1250**, e del già evidenziato avanzamento in Graduatoria **dalla posizione 9175 alla posizione 6275 (2900 posti)**, che otterrebbe la ricorrente a seguito del riconoscimento di un punto in più in suo favore, **con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo pari a 25,625 a fronte di quello attualmente attribuito di 24,625**, è evidente la maggiore aspettativa di assunzione in ipotesi di scorrimento della graduatoria.

Infine, si osserva che tali graduatorie non solo possono essere utilizzate anche da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse, ma possono essere anche oggetto di modifica in aumento del numero di posti messi a concorso, ragion per cui si ritiene che sussista ampiamente non solo l'interesse ad agire della Dott.ssa De Nigris, ma anche il *periculum*.

Infatti, ove non sospesa e corretta la Graduatoria, la ricorrente potrebbe essere scavalcata nello scorrimento da molti concorrenti proprio a causa del sottodimensionato punteggio attribuitole, perdendo, quindi, il posto a cui aspirava.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

In data **15.04.2023 (All.9)**, parte ricorrente ha già trasmesso all'Amministrazione resistente, a mezzo P.E.C., un'istanza di accesso agli atti volta a conoscere i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di alcuni candidati vincitori, per la notifica del ricorso in qualità di controinteressati, non essendo detti dati rilevabili dalle graduatorie pubblicate sul sito internet <http://ripam.formez.it>.

Ove ritenuto necessario, pertanto, si chiede all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio – Roma, di essere autorizzati a procedere alla notificazione per pubblici proclami degli atti del giudizio nell'apposita area del sito internet delle Amministrazioni interessate, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto, che impedisce la notificazione del ricorso a tutti i controinteressati nelle forme ordinarie. In tal modo, si garantirebbe ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tanto premesso, la Dott.ssa Jessica De Nigris, rappresentata, domiciliata e difesa come in epigrafe, formula le seguenti

CONCLUSIONI

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, in accoglimento del presente ricorso, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa:

IN VIA CAUTELARE

sospendere i provvedimenti impugnati, nonché ogni atto e/o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto), in ragione della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, adottando, ove e per quanto necessario, ogni più opportuno provvedimento ritenuto idoneo a tutela della posizione di parte ricorrente.

IN VIA PRINCIPALE

➤ **dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati**, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto), **disapplicando, contestualmente, l'art. 7, comma 3, del Bando di Concorso**, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio sottodimensionato, pari ad 1 punto, per il possesso della Laurea Magistrale a Ciclo Unico, in luogo di 2 punti (o altro diverso punteggio secondo la valutazione del Tribunale adito), senza distinguere il valore da altri titoli di studio universitari;

e, per l'effetto,

➤ **disporre l'annullamento, con contestuale rettifica della Graduatoria definitiva del 24.02.2023**, relativamente alla posizione della ricorrente.

IN VIA GRADATA

ordinare la ripetizione, da parte della Commissione esaminatrice, in diversa composizione, della valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso.

IN OGNI CASO E COMUNQUE, OVE RITENUTO NECESSARIO,

disporre, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, per fattane anticipazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che, ove non vi provvedano spontaneamente in sede di costituzione le parti resistenti, si faccia loro ordine di produrre in giudizio tutti i documenti concernenti il procedimento che ha condotto agli atti impugnati e, in particolare, i verbali e le schede di valutazione della Commissione esaminatrice, relativi alla ricorrente e alla valutazione dei titoli dichiarati dalla stessa nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, ivi compresa la possibilità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a., in relazione agli atti eventualmente prodotti in giudizio dalle Amministrazioni resistenti.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego ed essendo il reddito del nucleo familiare della ricorrente inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata.

Produzioni:

1. Bando del Concorso (GU n. 104 del 31.12.2021);
2. Graduatoria definitiva del Concorso del 24.02.2023;
3. Graduatoria definitiva – vincitori del Profilo A) del Concorso;
4. Domanda di Partecipazione al bando del 10.01.2022;
5. Ricevuta Domanda di Partecipazione;
6. Lettera di Partecipazione;
7. Attestato di Partecipazione;
8. Esito Prova;
9. Istanza di accesso agli atti del 15.04.2023 (con ricevute PEC);

Roma, 20 aprile 2023

Avv. Paola Genito

Avv. Piergiorgio Romano

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sezione IV – N. 6999/2023 Reg.Ric.

Relatore: Dott. Angelo Fanizza

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **DE NIGRIS Jessica** (C.F.: DNGJSC90T60A783C), nata a Benevento, il 20.12.2023, ed ivi residente, alla Via Francesco Paga n. 53, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B) e Piergiorgio Romano (C.F.: RMNPGR93P12A783W), come in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Romano Genito, sito in Roma (RM), alla Via Valadier n. 43, in virtù della procura speciale allegata all'atto introduttivo e depositata nel fascicolo telematico.

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi P.E.C. paolagenito@pec.it e piergiorgio.romano93@pec.it o al numero di FAX 06-32628371.

Ricorrente

Contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (C.F.: 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero dell'Interno** (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ministero della Cultura** (C.F.: 97904380587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Avvocatura dello Stato** (C.F.: 80224030587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;
- **Formez PA** (C.F.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la carica domiciliata in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12;

Resistenti

e nei confronti di

- **CANNIZZARO Giuseppe Domenico** (C.F.: CNNGPP92D12F205R), nato a Milano (MI), il 12.04.1992, ed ivi residente, alla Via Adige n. 12 – CAP: 20135 – P.E.C.: giuseppe.cannizzaro@milano.pecavvocati.it;
- **MARRANGHELLO Erminia** (C.F.: MRRRRMN93C43H501V), nata a Roma (RM), il 03.03.1993, e residente in Fiumicino (RM), alla Via Tre n. 4 – CAP: 00054;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità (dati anagrafici e indirizzi di residenza) dei controinteressati (**All.3**).

Terzi controinteressati

Per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento:

- del Bando del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021**;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'**art. 7, comma 3**, del Bando di concorso, nella misura in cui ha determinato una disparità di trattamento tra i titoli posseduti dai partecipanti, equiparando, ai fini del punteggio attribuito, “*ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*”;
- della **Graduatoria rettificata del Concorso – Profilo AMM**, unitamente alla **Graduatoria rettificata vincitori – Profilo AMM**, pubblicate in data **19.04.2023** sul portale <http://riqualificazione.formez.it/>, ove alla Dott.ssa De Nigris (classificatasi tra gli **IDONEI non vincitori**) è stata attribuita la **posizione n. 9308** (Bar Code n. 0000001480313), in ragione del punteggio pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli);

- degli atti della Commissione Esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla illegittima ed illogica equiparazione di “ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” (art. 7, comma 3, del Bando), senza operare alcuna distinzione tra titoli di cultura manifestamente diversi tra loro, che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate;
- **ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso** (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

nonché per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all'assegnazione in di un punteggio ulteriore, in virtù del possesso di una Laurea Magistrale, illogicamente ed erroneamente equiparata dall'art. 7, comma 3, del Bando a titoli universitari di minor valore (come la Laurea Triennale), con conseguente correzione della Graduatoria definitiva del 24.02.2023;
- con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito a parte ricorrente ovvero l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, con conseguenziale inserimento della stessa nella corretta posizione in graduatoria.

Il tutto previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito del ricorso.

FATTO

5. La Dott.ssa Jessica De Nigris, con domanda inoltrata il **10.01.2022** (Bar Code n. 0000001480313 – All.), ha partecipato al *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021** (All.), concorrendo per il Profilo di cui all'**art. 1, lettera A), del Bando**, vale a dire *operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*, ove erano stati messi a concorso n. 1250 posti (Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3).
6. La ricorrente ha ottenuto il punteggio pari a **1,5 punti per i titoli dichiarati**, ossia la **Laurea in Giurisprudenza** (Laurea magistrale – LMG/01 – 1 punto) ed il **Master di II° livello in Scienze Comportamentali e Amministrazioni** (0,5 punti), ai sensi dell'**art. 7, comma 3, del Bando** (*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*).
7. All'esito della prova scritta, svoltasi il **05.07.2022** presso la Mostra d'Oltremare, sita in Viale John F. Kennedy n. 54, a Napoli (NA – 80125), la Dott.ssa De Nigris ha conseguito **23,125 punti** sui 32 disponibili (32 risposte corrette, 6 errate, 2 omesse).
8. In data **24.02.2023** è stata pubblicata la Graduatoria definitiva del Profilo A) del Concorso di cui trattasi, ove la ricorrente si è classificata alla **posizione n. 9175**, col punteggio complessivo di **24,625 punti** (Bar Code n. 0000001480313), come **IDONEA non vincitrice**.
9. Ritenendo illegittima la valutazione attribuitale per i titoli posseduti, la Dott.ssa De Nigris ha presentato ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, notificato alle resistenti PA e ad un controinteressato, a mezzo P.E.C., il **20.04.2023** e depositato in data **04.05.2023**, chiedendo l'annullamento del Bando di Concorso e della Graduatoria del **24.02.2023**, nonché di ogni atto ad essi presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso.
10. In data **19.04.2023**, venivano pubblicate sul portale <http://riqualificazione.formez.it/> le Graduatorie rettifiche del Concorso per il Profilo AMM, ossia la Graduatoria complessiva e la Graduatoria vincitori.
11. Nella nuova Graduatoria complessiva, la ricorrente perdeva ulteriormente posizione, finendo nella **posizione n. 9308** – punteggio invariato, pari a **24,625**.

Esposto quanto innanzi, la Dott.ssa Jessica De Nigris impugna con **motivi aggiunti** gli atti elencati in epigrafe, ossia gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, unitamente alle Graduatorie rettifiche del Profilo AMM, pubblicate in data **19.04.2023**, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

ECESSO DI POTERE

per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa, perpetrata nell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*.

Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233). Violazione del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004. Disparità di trattamento.

Con l'unico motivo di ricorso, la Dott.ssa De Nigris censura le Graduatorie rettifiche del **19.04.2023 (All.1-2)**, sotto il profilo dell'illegittima equiparazione, in sede di valutazione dei titoli, delle lauree possedute dai partecipanti alla procedura concorsuale. Infatti, nel Bando del Concorso (GU n.104 del 31-12-2021), all'**art. 7 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito)**, **comma 3**, non vi è alcuna distinzione di punteggio tra "ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", tutti titoli per i quali viene conferito 1 punto.

La contrarietà alle normative e alle disposizioni regolamentari vigenti è evidente.

In effetti, non essendo stata operata una doverosa distinzione di punteggio tra i suddetti titoli, si è lesa la posizione dei partecipanti che, posti nella situazione della Dott.ssa De Nigris, pur avendo conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con percorso di studi di durata quinquennale e superamento di n. 30 esami (con ottenimento di n. 300 Crediti), hanno assistito alla illegittima parificazione, ai fini concorsuali, dei loro titoli di studio con quelli di durata triennale (Lauree di primo livello), la cui natura e durata non potrebbero mai consentire una eguale valutazione di punteggio.

La tesi innanzi esposta è stata già diverse volte avallata dalla Giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, **Sentenza n. 4253 del 11.04.2022**) e, da ultimo, nella **Sentenza n. 544 del 12.01.2023** di Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV, ove si apprende che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate".

Nell'occasione, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha, dunque rilevato "*che l'Amministrazione ha omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale, in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso*", conseguentemente ritenendo "*che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierno ricorrente*".

Orbene, nel caso *de quo*, sulla cui similarità al precedente richiamato non possono sorgere dubbi, alla ricorrente è stato parimenti attribuito un punteggio sottodimensionato, in merito alla valutazione dei titoli, ragion per cui, come nella succitata ipotesi, non può non chiedersi l'annullamento degli atti impugnati, per contrarietà del Bando di Concorso e della Graduatoria definitiva, pubblicata il 24.02.2023 sul portale *internet* di Formez PA, agli **artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione**, ravvisandosi una grave **violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione**, di matrice costituzionale, nonché per violazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233), del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004, emanati in materia di valutazione dei titoli universitari, a causa della riscontrata disparità di trattamento dei partecipanti al Concorso *de quo*, in sede di valutazione della Lauree conseguite.

In merito, infine, alla quantificazione del titolo posseduto dalla Dott.ssa De Nigris, al netto della valutazione che sarà eventualmente operata dall'adito T.A.R., **si ritiene congruo un punteggio pari a 2 punti**, con ciò prevedendosi, dunque, l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo per coloro i quali hanno conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Specialistica.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

In data **17.09.2023**, parte ricorrente ha già trasmesso all'Amministrazione resistente, a mezzo P.E.C., un'istanza di accesso agli atti volta a conoscere i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza di alcuni candidati vincitori, per la notifica del ricorso in qualità di controinteressati, non essendo detti dati rilevabili dalle graduatorie pubblicate sul sito internet <http://ripam.formez.it>.

Ove ritenuto necessario, pertanto, si chiede all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio – Roma, di essere autorizzati a procedere alla notificazione per pubblici proclami degli atti del giudizio nell'apposita area del sito internet delle Amministrazioni interessate, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto, che impedisce la notificazione del ricorso a tutti i controinteressati nelle forme ordinarie. In tal modo, si garantirebbe ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tanto premesso, la Dott.ssa Jessica De Nigris, rappresentata, domiciliata e difesa come in epigrafe, formula le seguenti

CONCLUSIONI

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio – Roma, in accoglimento del presente ricorso, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa:

IN VIA PRINCIPALE

➤ **dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati**, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto), **disapplicando, contestualmente, l'art. 7, comma 3, del Bando di Concorso**, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio sottodimensionato, pari ad 1 punto, per il possesso della Laurea Magistrale a Ciclo Unico, in luogo di 2 punti (o altro diverso punteggio secondo la valutazione del Tribunale adito), senza distinguerne il valore da altri titoli di studio universitari;

e, per l'effetto,

➤ **disporre l'annullamento, con contestuale rettifica della Graduatoria definitiva del 24.02.2023**, relativamente alla posizione della ricorrente.

IN VIA GRADATA

ordinare la ripetizione, da parte della Commissione esaminatrice, in diversa composizione, della valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso.

IN OGNI CASO E COMUNQUE, OVE RITENUTO NECESSARIO,

disporre, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami.

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, per fattane anticipazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che, ove non vi provvedano spontaneamente in sede di costituzione le parti resistenti, si faccia loro ordine di produrre in giudizio tutti i documenti concernenti il procedimento che ha condotto agli atti impugnati e, in particolare, i verbali e le schede di valutazione della Commissione esaminatrice, relativi alla ricorrente e alla valutazione dei titoli dichiarati dalla stessa nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, ivi compresa la possibilità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a., in relazione agli atti eventualmente prodotti in giudizio dalle Amministrazioni resistenti.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che si dichiara che non è dovuto il Contributo Unificato, in quanto si tratta di atto che non introduce domande nuove. In ogni caso, il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego ed essendo il reddito del nucleo familiare della ricorrente inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata al ricorso introduttivo.

Produzioni:

10. Graduatoria definitiva rettificata del Concorso del 19.04.2023;
11. Graduatoria definitiva rettificata – vincitori del Profilo A) del Concorso;
12. Istanza di accesso agli atti del 17.06.2023 (con ricevute PEC).

Roma, 17 giugno 2023

Avv. Paola Genito Avv. Piergiorgio Romano

Si allega al presente avviso:

1. Copia dell'Ordinanza Presidenziale n. 5590/2023 del 26.07.2023, emessa dal T.A.R. Lazio – Roma;
2. Copia del Ricorso introduttivo, notificato il 20.04.2023 e depositato il 04.05.2023;
3. Copia del Ricorso per Motivi Aggiunti, notificato il 19.06.2023 e depositato il 12.07.2023;
4. Copia della Graduatoria finale rettificata del 19.04.2023.

Sezione IV-ter – N. 6999/2023 Reg.Ric.

Con Osservanza.

Roma, 10 agosto 2023

Avv. Paola Genito Avv. Piergiorgio Romano